Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 11 agosto 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1959.

Proroga di concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte:

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Vista la legge 22 marzo 1957, n. 240;

Visti i decreti Ministeriali 28 luglio, 2 agosto e 1° ottobre 1958, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 15 ottobre 1958, (registro n. 28, foglio n. 301), il 15 ottobre 1958, (registro n. 28, foglio n. 302) ed il 18 novembre 1958 (registro n. 31, foglio n. 130);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 10 agosto 1959;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, istituite o per ultimo prorogate con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1) Acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 maggio 1959)	Decreto Ministeriale 1° ottobre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 24 dicembre 1958)	14 maggio 1959	13 novembre 1959
2) Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, anche avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 maggio 1959)	Legge 22 marzo 1957, n 240 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 29 aprile 1957)	15 maggio 1959	14 novembre 1959
3) Glicerina nitrabile e monoglicole etilenico puro per nitrazione, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 maggio 1959)	Decreto Ministeriale 2 agosto 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 17 novembre 1958)	18 maggio 1959	17 novembre 1959
4) Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 maggio 1959)	Decreto Ministeriale 2 agosto 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 17 novembre 1958)	18 maggio 1959	17 novembre 1959
5) Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P e S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 maggio 1959)	Decreto Ministeriale 28 luglio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 17 novembre 1958)	18 maggio 1959	17 novembre 1959
6) Matrici di film, dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 maggio 1959)	Decreto Ministeriale 28 luglio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 17 novembre 1958)	18 maggio 1959	17 novembre 1959
7) Olio di anilina, carbone attivo e dicloretano, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 maggio 1959)	Decreto Ministeriale 1° ottobre 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 24 dicembre 1958)	22 maggio 1959	21 novembre 1959
8) Pelli non buone da pellicceria, greggie, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria, comprese le calzature (con validità fino al 14 maggio 1959)	Legge 22 marzo 1957 n 240 (*Gazzetta Ufficiale* n 109 del 29 aprile 1957)	15 maggio 1959	14 novembre 1959

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1959

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1959
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 336. — BENNATI

(4577)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Frosinone presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Secchi rag. Ugo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Bruni dott. Tommaso, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cordone ing. Nicola, rappresentante del Genio civile;

Cesari dott. Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Lattes dott. Renato, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Altini Francesco, Gabriele Elio, Villani Salvatore, Malandrucco Giuseppe, Viola Giuseppe, Amici Cesare e Degrazia Tommaso, rappresentanti dei lavoratori;

Galella comm. Francesco, Cervini dott. Angelo, Sarrecchia rag. Romolo e Mastracco Franco, rappresentanti dei datori di lavoro:

Neglia Franco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4477)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1959.

Caratteristiche degli zolfi grezzi per l'esercizio 1959-60.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649;

Sulla proposta motivata del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani;

Decreta:

Articolo unico.

Le caratteristiche degli zolfi grezzi compresi in ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649, sono, per l'esercizio finanziario 1959-60, le seguenti:

zolfi gialli: colore giallo citrino omogeneo e tenore in zolfo non inferiore al 99,50% per la qualità extra; colore giallo e tenore in zolfo non inferiore al 99% per la qualità comune;

zolfi bruni: tenore in zolfo non inferiore al 99,50% per gli zolfi bruni tipo Marche-Romagna, non inferiore al 98% per gli zolfi bruni di prima scelta e non inferiore al 96% per gli zolfi bruni di seconda scelta;

concentrati di zolfo: tenore in zolfo non inferiore all'80% (sul secco) ed umidità non superiore al 15% per i concentrati umidi, tenore in zolfo non inferiore al 60% (sul secco) ed umidità non superiore al 3% per i concentrati secchi; tenore in zolfo non inferiore allo 80% per i concentrati fusi.

Roma, addì 31 luglio 1959

Il Ministro: COLOMBO

(4578)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 809 del 5 agosto 1959. Prezzo di conferimento all'ammasso per contingente e di cessione all'industria molitoria del grano duro varietà « grifoni ».

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 809 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione.

PREZZO DI CONFERIMENTO ALL'AMMASSO PER CONTINGENTE E PREZZO DI CESSIONE ALL'INDUSTRIA MOLITORIA DEL GRANO DURO VARIETA' « GRIFONI ».

A decorrere dalla corrente campagna 1959-1960 la varietà di grano duro « grifoni » è assimilata alle varietà « timilie », « duro-marzuolo » e « nero di Sicilia » per quanto concerne i prezzi di conferimento all'ammasso per contingente e di cessione all'industria molitoria, fissati rispettivamente con i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi n. 751 del 14 novembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 19 novembre 1958, e n. 656 del 3 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 10 luglio 1957.

(4593)

Provvedimento n. 810 del 5 agosto 1959. Prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 810 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 770 del 27 marzo 1959, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alla pezzatura di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità o del 10 % di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e di Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno riportati nella fattura dell'importatore.

CARBONI INGLESI
(seguito ai provvedimenti n. 679 del 4 ottobre 1957 e n. 576 del 28 giugno 1956)

1) *Antracite*:
noci (pezzatura da 30 a 80 mm.) . . . L. 19.950
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) . . . . » 9.650

2) *Carbone da vapore e da forno*:
carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea) grosso e arancio (pezzatura oltre 80 mm.) . . . . . . » 11.900

CARBONE POLACCO
(via mare)
(seguito al provvedimento n. 717 del 17 maggio 1958)

Pezzatura oltre 30 mm . . . . L. 8.950
Granello (da 8 a 21 mm.) . . . . » 7.000
Minuto . . . . » 6.550

ANTRACITE RUSSA
(cif Adriatico e Tirreno)
(seguito al provvedimento n. 770 del 27 marzo 1959)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25 % di pezzatura inferiore a 25 mm. . L. 14.450
Pisello (da 13 a 25 mm.) . . . . » 11.700
Minuto . . . . » 8.550

CARBONE SUD AFRICA
(cif Adriatico e Tirreno)
(seguito al provvedimento n. 701 del 5 marzo 1958)

Antracite noci (pezzatura da 30 a 80 mm.) L. 12.450

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI
(seguito al provvedimento n. 679 del 4 ottobre 1957)

Mattonelle inglesi . . . . L. 13.800

(4594)

Provvedimento n. 811 del 5 agosto 1959. Colorazione del petrolio agricolo e per lampare e della benzina supercarburante.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 811 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione:

PRODOTTI PETROLIFERI

Colorazione del petrolio agricolo e per lampare e della benzina supercarburante

A parziale modifica del provvedimento n. 771 del 27 marzo 1959, ed a seguito della variazione relativa al petrolio per riscaldamento domestico, di cui al provvedimento n. 797 del 5 giugno 1959, è prorogato al 31 dicembre 1959 il termine per la vendita delle giacenze di petrolio agricolo e per lampare già colorate in rosso e non ancora trasferite al consumo.

Analoga proroga, limitata al 30 settembre 1959, è concessa per lo smaltimento delle giacenze di benzina supercarburante di vecchia colorazione.

(4595)

Provvedimento n. 812 del 5 agosto 1959
Concimi chimici semplici, composti e complessi

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 812 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione.

CONCIMI CHIMICI

SCORIE THOMAS

Sono confermati i prezzi e le condizioni di vendita stabiliti per le scorie Thomas col provvedimento n. 595 del 14 settembre 1956.

CONCIMI AZOTATI SEMPLICI

Restano confermati i prezzi e le condizioni di vendita stabiliti con il provvedimento n. 743 del 5 agosto 1958 per i concimi azotati.

Per i concimi in appresso, a parziale modifica dei provvedimenti n. 595 del 14 settembre 1956 e n. 743 del 5 agosto 1958, si dispone quanto segue con decorrenza immediata.

PERFOSFATO MINERALE

1. Il prezzo del perfosfato minerale è stabilito in:

L. 81 per unità di anidride fosforica, per il perfosfato polverulento.

L. 83 per unità di anidride fosforica, per il perfosfato granulato.

Il titolo da conteggiare nella determinazione dei prezzi per quintale è quello che corrisponde alla cifra più bassa delle due con cui viene definito il titolo, aumentata di 0,70.

I prezzi suddetti si riferiscono a merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, ovvero franco porto o transito di confine, imballaggio da fatturare a parte.

Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

2. I compensi di distribuzione sono confermati nelle misure di L. 25 al q.le per il grossista e L. 40 al q.le per il dettagliante.

Per le vendite dirette dal produttore ad agricoltori singoli od associati, si applica l'aggiunta del solo compenso sopra previsto per il grossista, semprechè i ritiri a mezzo ferrovia non siano inferiori al vagone completo e quelli con mezzi dell'acquirente non siano inferiori a 50 quintali.

3. I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo aggiungendo, al prezzo massimo risultante per quintale, le maggiorazioni indicate nel provvedimento n. 595 del 14 settembre 1956, e cioè:

a) imposta generale sull'entrata « una tantum » 5 %;

b) spesa effettiva di trasporto dallo stabilimento di produzione al magazzino di vendita;

c) quota per calo e sfrido in misura non superiore all'1 %;

d) imballaggio e relativa imposta generale sull'entrata, tenendo presente il valore attribuito ai sacchi impiegati per il perfosfato nella circolare n. 695 del 27 dicembre 1957, ovvero:

L. 160 per il sacco juta da kg. 100, L. 110 per il sacco juta da kg. 50, L. 45 per il sacco carta da 3 fogli da kg. 50, L. 60 per il sacco carta da 4 foglio, di cui 2 bitumati da kg. 50;

e) compensi di distribuzione nella misura più sopra ricordata.

CONCIMI COMPOSTI E COMPLESSI

1. Agli effetti del prezzo si intendono « composti » i fertilizzanti formati con miscele di fertilizzanti semplici e « complessi » quelli che contengono due o più elementi fertilizzanti primari (Azoto, Fosforo e Potassio) che sono stati chimicamente combinati con apposito processo di produzione.

Nella etichetta che indica la composizione del concime devono risultare gli elementi fertilizzanti, i titoli garantiti e, ove sia il caso, la definizione di « concime complesso ». In mancanza della indicazione di tale qualità o nel caso in cui il complesso abbia, in totale, meno di 20 unità fertilizzanti, il concime viene considerato composto ai fini del calcolo del prezzo.

Per i concimi composti e complessi il prezzo di vendita franco destino sarà calcolato tenendo conto del numero medio delle unità garantite per quintale di prodotto, della quota per unità fertizzante, della quota fissa di produzione, nonchè della quota aggiuntiva per resa franco destino di merce imballata, appresso indicate.

	Concimi composti, oppure complessi con meno di 20 unità fertilizzanti		Concimi complessi con 20 o più unità fertilizzanti	
	polverulenti	granulati	binari	ternari
Quota variabile, in lire per unità.				
Azoto ammoniacale, nitrico e ureico	130	130	138	138
Azoto cianamidico	191	191	—	—
Anidride fosforica	81	81	85	85
Potassio (K_2O) da cloruro . . .	64	64	67	67
Potassio (K_2O) da solfato . . .	87	87	91	91
Quote fisse, in lire per quintale di prodotto.				
Quota di produzione	75	110	210	270
Quota aggiuntiva per resa franco destino di merce imballata	530	530	530	530

I prezzi risultanti dall'applicazione delle quote di cui sopra saranno arrotondati alle 5 lire (superiori od inferiori).

A quanto sopra specificato va aggiunta l'I.G.E. 5 % *una tantum*.

Non è ammessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli sopra elencati, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale dei prezzi.

I prezzi in tal modo risultanti si riferiscono a merce confezionata in sacchi carta da kg. 50, peso lordo per netto imballaggio e I.G.E. compresi, resa su mezzo di trasporto del produttore franco destino al magazzino del rivenditore.

Qualora la merce venga consegnata in sacchi di juta, il venditore ha la facoltà di addebitare al compratore, in aggiunta al prezzo, la differenza tra il costo attribuito a tali sacchi e quello dei sacchi carta, nel limite delle seguenti differenze:

per sacco juta da kg. 100 L. 70

per due sacchi juta da kg. 50 L. 140.

2. I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo per merce resa su mezzo di trasporto del compratore, applicando ai prezzi come sopra determinati per il franco magazzino rivenditore, soltanto le seguenti maggiorazioni:

a) compenso forfetario per facchinaggi, magazzinaggi, calo e sfrido L. 80 al quintale;

b) compenso di distribuzione al quintale:

grossista L. 60, dettagliante L. 120 per i concimi composti e complessi il cui prezzo franco destino rivenditore non superi le L. 5.500 al quintale;

grossista L. 80, dettagliante L. 180 idem c. s. il cui prezzo franco destino rivenditore superi le L. 5.500 al q.le.

Nessuna ulteriore maggiorazione è ammessa per diramazioni o smistamenti fra i magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo.

3. I rivenditori sono obbligati ad attenersi immediatamente alle disposizioni sopra riportate per la formazione dei prezzi di vendita al consumo.

(4596)

Provvedimento n. 813 del 5 agosto 1959
Tariffe dell'energia elettrica

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 813 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione.

TARIFFE PER L'ENERGIA ELETTRICA

1. Ai sensi del cap. X del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 riguardante le tariffe dell'energia elettrica, alle sottoindicate aziende vengono riconosciute le seguenti tariffe, come costi effettivi di produzione e, per le tariffe d'illuminazione privata e per quelle relative agli usi diversi dalla illuminazione, ai fini della determinazione delle quote di integrazione spettanti alle Aziende stesse, in conseguenza della applicazione dello stesso provvedimento n. 348 e dei provvedimenti successivi:

a) Consorzio Elettrico dei comuni di Malfa e Leni, con sede in Malfa - Messina:

energia per illuminazione privata: L. 85 al kWh, senza applicazione di minimi garantiti di consumo. Il nolo contatore e gli altri diritti fissi mensili sono stabiliti nella misura di L. 80, 90 e 100 rispettivamente per contatori da 3, 5 e 10 ampere;

energia per illuminazione pubblica: L. 85 al kWh;

energia per usi diversi dall'illuminazione per forniture con potenza fino a 30 kW: L. 60 al kWh oltre 100 mensili per nolo contatore e altri diritti fissi.

b) Ditta Bofondi Carlo per le frazioni di Kamma, Tracino e altre del comune di Pantelleria (Trapani).

Vengono estese le tariffe riconosciute dall'Azienda elettrica fornitrice del centro di Pantelleria e precisamente:

energia per illuminazione privata: L. 100 al kWh senza applicazione di minimi garantiti di consumo. Il nolo contatore e gli altri diritti fissi sono stabiliti nella misura di L. 80, 90 e 100 mensili rispettivamente per i contatori da 3, 5 e 10 ampere;

energia per illuminazione pubblica: L. 90 al kWh;

energia per usi diversi dalla illuminazione per forniture con potenza fino a 30 kW: L. 90 al kWh oltre L. 100 mensili per nolo contatore e altri diritti fissi.

2. In deroga alle disposizioni contenute nel paragrafo 2) del cap. IX del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, alle predette Aziende sono estese le disposizioni di cui al cap. XI del provvedimento n. 348 riguardanti il prezzo massimo del kWh per l'illuminazione privata (L. 42), nonchè le disposizioni di cui al terzo comma del cap. III dello stesso provvedimento riguardanti il prezzo massimo per usi diversi dall'illuminazione fino a 30 kW.

Le tariffe di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere applicate con le bollette e fatture emesse dalle citate aziende a decorrere dal 1° settembre 1959 afferenti i consumi effettuati successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 1960, con i criteri di prevalenza stabiliti dal provvedimento n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e del commercio.

Le aziende, con la stessa decorrenza del 1° settembre 1959, debbono osservare tutte le norme contenute nei provvedimenti n. 348 e successivi e possono fruire del rimborso dei minori introiti da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, a norma del secondo comma del cap. II del provvedimento n. 348 e del punto *b)* paragrafo *D*, cap. III, dello stesso provvedimento.

3. Restano invariate nei confronti delle predette Aziende le altre disposizioni dei vigenti provvedimenti.

(4597)

Provvedimento n. 814 del 5 agosto 1959
Tariffe dell'energia elettrica - Società Termoelettrica Elbana

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 814 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione.

TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA
SOCIETA' TERMOELETTRICA ELBANA

1. Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° luglio 1959 ed afferenti ai consumi effettuati successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 1960, con i criteri di prevalenza stabiliti dal provvedimento n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e del commercio, la Società Termoelettrica Elbana è autorizzata a maggiorare di L. 9,50 al kWh le tariffe per illuminazione privata, per usi elettrodomestici e di forza motrice per forniture con potenza fino a 30 kWh, in suo favore stabilite dal Comitato provinciale dei prezzi di Livorno il 18 gennaio 1952 per le forniture effettuate a corrente alternata.

2. La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche è tenuta a corrispondere alla predetta Società una integrazione di lire 9,50 a kWh per rimborso dei minori introiti per abbattimenti tariffari, cui la Società stessa ha diritto in base alle norme contenute nei capitoli II e III del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 sulla energia erogata per illuminazione privata e per usi diversi dalla illuminazione per forniture con potenza fino a 30 kW e fino ad un massimo di 7.000.000 di kWh erogati nel periodo dal 1° luglio 1959 al 31 dicembre 1960 per i detti usi già ammessi al rimborso per abbattimento tariffario.

3. Restano invariate, nei confronti degli utenti, le tariffe legalmente praticate dalla predetta Società prima del presente provvedimento.

(4598)

Provvedimento n. 815 del 5 agosto 1959. Integrazione di contributi per energia elettrica di nuova produzione: applicazione del cap. IV del provvedimento n. 620.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 815 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione.

INTEGRAZIONE DI CONTRIBUTI PER ENERGIA ELETTRICA DI NUOVA PRODUZIONE APPLICAZIONE DEL CAP. IV DEL PROVVEDIMENTO N. 620

(Seguito al provvedimento n. 799 del 26 giugno 1959)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento del 28 dicembre 1956, n. 620 - cap. IV, punto 2, comma *b)* riguardanti la richiesta di integrazione del contributo da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche a favore dei

distributori che avessero subito una riduzione dei loro introiti complessivi, il Comitato interministeriale dei prezzi ha adottato le seguenti decisioni per il 1957 nei riguardi delle aziende appresso indicate, le cui domande erano state ammesse all'istruttoria con il provvedimento n. 666 dell'8 agosto 1957.

1) *Società Idroelettrica Torlano - Udine*:
nessuna integrazione.

2) *Ditta Carmine Russo - Nola*:
integrazione di L. 1,21617 per ogni kWh prodotto nel 1957 dalla centrale di Nola al netto dei consumi interni.

(4599)

Provvedimento n. 816 del 5 agosto 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primi acconti per il 1958 e il 1959.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 816 del 5 agosto 1959 ha adottato le seguenti decisioni:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti.

I) *Primi acconti per contributi spettanti per il* 1958 *e il* 1959 *per impianti la prima volta ammessi al contributo* (Seguito al provvedimento n. 800 del 26 giugno 1959).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e cap. IV del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto, alle seguenti aziende nella misura indicata, sul contributo relativo agli anni 1958 e 1959.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sotto elencati nel periodo che va dalla data della prima lettura, eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, alla data della lettura più vicina al 30 giugno 1959.

Società Elettrica Fleres - Fleres Brennero (Bolzano):
417 - Impianto Rio Tovalino: L. 1,90 per il 1958 e il 1959.

Società Idroelettrica Cropani - Cropani (Catanzaro):
437 - Impianto Molino del Lupo. L. 1,90 per il 1958 e il 1959

Società Larderello Pisa:
439 - Impianto Sasso Pisano: L. 0,35 per il 1958 e il 1959
454 - Impianto Monterotondo II L. 0,35 per il 1958 e il 1959

Impresa Elettrica e Molino Ricciuto Pierantonio & C. S. Elia a Pianisi (Campobasso):
450 - Centrale S. Elia: L. 2 per il 1958 e il 1959

I.N.D.E.L. - Bolzano:
463 - Impianto Molini di Tures: L. 2,70 per il 1959.

Società Idroelettrica Tevere - Roma:
465 - Impianto Ponte Felice: L. 2,70 per il 1959.

II) *Rettifiche.*

A seguito di ulteriori elementi acquisiti agli atti, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche

Società Sarca Molveno - Milano:
Impianto S. Massenza I: i consumi interni, indicati in kWh 4 562 069 con il provvedimento n. 454 del 29 ottobre 1954, vengono rettificati in kWh 630 800.

Società Termoelettrica Siciliana - Palermo
Centrale Palermo: l'aliquota indicata in L. 1,32252 nel provvedimento n. 673 dell'8 agosto 1957, per l'anno 1956, viene rettificata in quella di L. 1,37661.

III) *Impianto ritirato.*

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha preso atto che l'Azienda appresso indicata ha ritirato la domanda di contributo a suo tempo presentata

Amministrazione Tenuta Gagliano Mugello - Gagliano Mugello:
390 - Centrale da 130 kva.

(4600)

Provvedimento n. 817 del 5 agosto 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo per l'anno 1953.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 817 del 5 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1953 (Seguito al provvedimento n. 801 del 26 giugno 1959).

A seguito della domanda presentata dall'azienda interessata, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito per l'impianto appresso indicato, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione del contributo con l'applicazione della aliquota indicata sui kWh prodotti dall'impianto stesso a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953 (e comunque non anteriore di oltre 30 giorni alla data di presentazione della domanda) e fino a quella più vicina al 31 dicembre 1953

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento del contributo detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Saetta - Napoli:
2 - Impianto Guana II S. (1949-1953). L. 2,87903.

(4601)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 21 maggio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Plinio Stuparich, Console onorario della Repubblica di San Marino a Trieste, con giurisdizione sulle provincie di Gorizia, Trieste ed Udine.

(4608)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1959, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dall'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe dott. Paolo Cortese avverso il decreto in data 20 dicembre 1957, che è stato annullato, con il quale veniva disposto il di lui collocamento a riposo per anzianità di servizio

(4609)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10561 in data 29 luglio 1959, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1959 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza, affidata al dott. Luciano Cacciani

(4508)

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10567 in data 29 luglio 1959 è stata prorogata fino al 31 dicembre 1959 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, affidata al dott. Nicola Schirinzi.

(4509)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Comunicato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per la sostituzione delle patenti di guida per autoveicoli o per motocarri e dei certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine stradali con le patenti previste dal citato testo unico delle norme sulla circolazione stradale n. 393, sono state stabilite le equipollenze risultanti dalle seguenti tabelle:

I — Patenti per autoveicoli e motoveicoli

PATENTI PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D. P. R. 15 giugno 1959, n. 393)			Patenti rilasciate ai sensi del vecchio Codice della strada (R. D. 8 dicembre 1933, n 1740) purchè ne sia richiesta la sostituzione entro i termini stabiliti dal Ministero dei trasporti con D. M. n. 2107/2320 del 1° luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 10 luglio 1959					
			Patente per motocarro e autocarro a 3 ruote	Patente di 1°	Patente di 2°	Patente di 3°		
						noleggio rimessa e piazza	freno continuo per treni automobili	generale
A	Motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg.	Privato	SI	SI	SI	SI	SI	SI
		Pubblico	NO	NO	NO	SI	NO	SI
B	Autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 kg ; autoveicoli per trasporto promiscuo, autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero (*); motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 kg.	Privato	SI	SI	SI	SI	SI	SI
		Pubblico	NO	NO	NO	SI	NO	SI
C	Autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 kg. trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero (*).	Privato	NO	SI	SI	SI	SI	SI
		Pubblico	NO	NO	NO	SI	NO	SI
D	Autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero (*).	Privato	NO	NO	SI	SI	SI	SI
					Purchè in possesso dei requisiti psicofisici prescritti			
		Pubblico	NO	NO	NO	SI (**)	NO	SI
E	Autoveicoli appartenenti alle catt. B, C o D, per le quali il conducente è abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie C o D.		NO	NO	NO	NO	SI	SI
F	Motocicli, motocarrozzette ed autovetture per mutilati o minorati fisici adattati in relazione alla loro infermita.		La patente di categoria F può essere rilasciata a coloro che siano in possesso della patente per minorati — ottenuta ai sensi dell'art 111 del vecchio Codice della strada (R D 8 dicembre 1933, n. 1740) — per la guida di veicoli particolarmente adattati					

(*) I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 750 kg
(**) Purche in possesso dei requisiti psicofisici nonche della patente MC 25 E ovvero del certificato per la guida di filobus I G M. 156-B.

II — Patenti per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici

PATENTI PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D. P. R. 15 giugno 1959, n. 393)		Patenti rilasciate ai sensi del vecchio Codice della strada (R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740) purchè ne sia richiesta la sostituzione entro il termine del 30 giugno 1960			
		Patente di 1° per macchine agricole (Mod. MC-21)	Patente di 2° per macchine agricole (Mod MC-24)	Certificato di abilitazione per compressore stradale (Mod. MC-30)	Patenti per autoveicoli rilasciate ai sensi del R D 8 dicembre 1933, n. 1740, ad esclusione di quelle rilasciate ai sensi dell'art. 111
A	Macchine agricole	SI	SI	NO	SI
B	Carrelli	NO	NO	NO	SI
C	Macchine operatrici	NO	NO	(**) SI	SI

(**) Purche ne sia richiesta la sostituzione entro i termini stabiliti dal Ministero dei trasporti.

AVVERTENZE

Ai fini della sostituibilita, non è fatta distinzione per le vecchie patenti che abilitano alla condotta di veicoli con motore a scoppio, ovvero Diesel

E ammessa la sostituzione con le patenti ad uso pubblico e per le categorie D ed E, oltre a quelle ad uso pubblico, anche ad uso privato, purchè il richiedente abbia compiuto il 21° anno di eta Inoltre il richiedente non deve aver superato il 60° anno di età per ottenere in sostituzione le patenti delle categorie D ed E, sia per uso pubblico che privato

La validità delle nuove patenti è fissata a dieci anni Fanno eccezione quelle delle categorie C, D, F e quelle dei seguenti casi particolari, per le quali la validita è ridotta a cinque anni

patenti per autoveicoli e motoveicoli
- A e B se rilasciata a chi ha compiuto il 50° anno di età, o ai mutilati o minorati fisici,
- A e B se ad uso pubblico

patenti per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici
- A, B e C se rilasciate a chi ha superato il 50° anno di età

Qualora il titolare desideri la sostituzione della propria patente in altra di categoria inferiore a quella massima per cui è ammessa la sostituzione, occorre che lo dichiari esplicitamente nella domanda

Qualora il titolare richieda oltre alla patente per autoveicoli o motoveicoli per uso pubblico anche quella per uso privato ovvero richieda la patente per condurre macchine agricole, carrelli e macchine operatrici deve presentare contemporaneamente una domanda per ciascuna patente richiesta.

(4572)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Concordia », con sede in Maleo (Milano).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 luglio 1959, il sig. Viti Giuseppe è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Società cooperativa «La Concordia », con sede in Maleo (Milano), in sostituzione del sig Siboni Mario, deceduto.

(4544)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1959, i poteri conferiti all'ingegnere dott Dario Lombardi commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 31 luglio al 30 settembre 1959.

(4545)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Ospedale civico « Vittorio Emanuele II di Catania, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300 7 III 21 1002 in data 30 luglio 1959 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell Ospedale civico « Vittorio Emanuele II » di Catania, viene autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(4548)

Autorizzazione all'Amministrazione degli Istituti ospedalieri e di ricovero di Rimini ad istituire presso la scuola convitto per infermiere professionali, annessa all'Ospedale civile, il 3° corso per l'abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto in data 14 luglio 1959, n. 300 7 II 32 2 816 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli Istituti ospedalieri e di ricovero di Rimini, viene autorizzata ad istituire, presso la scuola convitto per infermiere professionali, annessa all'Ospedale civile, il 3° corso per l'abilitazione a funzioni direttive.

(4549)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano).

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si da notizia che il Bollettino ufficiale n 4 del mese di aprile 1959 del Ministero dell'industria e del commercio, messo in distribuzione il 3 agosto 1959, pubblica il decreto Ministeriale 14 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1959, registro n 1 Industria e commercio, foglio n 311, che approva la graduatoria del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano) indetto con decreto Ministeriale 6 maggio 1958

(4613)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Spostamento al 12 settembre 1959 della prova scritta del concorso per l'ammissione all'Accademia militare di Modena per l'anno accademico 1959 60.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1959, registro n 18 Esercito, foglio n. 144, col quale sono stati indetti concorsi per l'ammissione di allievi al 1° anno del 16° corso dell'Accademia militare di Modena,

Considerata la necessità che la data degli esami scritti dei concorsi suddetti non coincida con quella delle prove scritte della sessione autunnale degli esami di maturità e di abilitazione,

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1959, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato,

Decreta:

Le prove scritte dei concorsi per l'ammissione di allievi al 1° anno del 16° corso dell'Accademia militare di Modena che ai sensi dell'art 17 del decreto Ministeriale 3 aprile 1959 avrebbero dovuto aver luogo il 16 settembre 1959 si terranno invece, nelle sedi prescritte da detto articolo, il 12 settembre 1959

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1959

p *Il Ministro*· CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1959
Registro n 6 *Esercito, foglio n* 178 — CESARI

(4619)

PELLINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C.